

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO.

PIVA 05841770828

Contratto relativo all'affidamento del servizio triennale, salvo eventuale rinnovo biennale, di traslochi e facchinaggio.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore dell'UOC Affari Generali Ing. Vincenzo Spera, giusta delega conferita con atto deliberativo n.172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Failla Francesca, nata a Bisacquino il 20.02.1953, rappresentante legale della STRATOS srl, con sede in Palermo, piazza Luigi Sturzo n 44, partita IVA 06208990827, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1 – Determinazioni preliminari

Le parti danno atto che dopo l'adozione della deliberazione dell'ARNAS Civico di Palermo n. 1290 del 22.10.2021, l'oggetto del contratto è l'affidamento alla ditta Stratos srl del servizio triennale, salvo eventuale rinnovo biennale, di traslochi e facchinaggio.

Art. 2- Obblighi del committente

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dall'espletamento del servizio di traslochi e facchinaggio, sino alla scadenza triennale, salvo eventuale rinnovo biennale del rapporto obbligatorio.

Art.4- Fonti regolatrici del rapporto

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio. L'esecuzione del presente contratto è assegnata alla U.O.C. Affari Generali dell'ARNAS.

Articolo 5 - Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda Ospedaliera, come sopra rappresentata, si obbliga a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dall'operatore economico. Il luogo in cui si svolgerà la fornitura è costituito dai vari presidi dell'ARNAS.

Articolo 6 - Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI con n. 2021/13/6611415 del 05.11.2021 di € 10.433,50. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

L'ARNAS potrà modificare in qualsiasi momento le modalità del servizio con un avviso scritto da inviare in tempo utile alla Ditta.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Articolo 8 – Corrispettivo, prezzi

L'Azienda Ospedaliera pagherà il valore dei servizi effettuati, in base ai prezzi di aggiudicazione derivanti dalla gara espletata dall'ARNAS, sulla scorta dell'offerta economica presentata in sede di gara, sino all'importo massimo complessivo triennale, salvo eventuale rinnovo biennale, di € 208.670,41 oltre iva (€ 41.734,00 oltre iva per ciascun anno di servizio incluso l'eventuale rinnovo).

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 9 - Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento dello stesso o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

Articolo 10 - Durata del contratto

Il presente contratto ha un'efficacia triennale, salvo eventuale rinnovo biennale, che decorre dal 22.10.2021, data di adozione della deliberazione dell'ARNAS n. 1290 .

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A.

Articolo 11 - Riservatezza

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 e i principi in esso contenuti.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta sulla base delle fatture emesse da quest'ultima successivamente alla "Data di Accettazione" del servizio. Le fatture emesse dalla ditta dovranno contenere il dettaglio delle prestazioni e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Articolo 13- Penali

Si fa espresso rinvio al CSA che prevede la possibilità di applicare penali a carico dell'aggiudicataria nei casi e con le modalità ivi previsti.

Articolo 14 - Risoluzione

Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Articolo 15 - Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o pec .

Articolo 16- Cessione del contratto, subappalto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e smi. .

Il subappalto è ammesso nella misura e nei modi stabiliti dal codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e smi, relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Articolo 17 - Consenso al trattamento dei dati

L'impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 18 - Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 19 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 20 - Flussi Finanziari

La Ditta STRATOS srl in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che il conto dedicato è il seguente:

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO DI PALERMO

IBAN IT06L0577204613CC0030045002

Articolo 21. Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità.

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente contratto occupa n.6 (sei) facciate, e n. 21 (ventuno) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Palermo, li _____

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il Direttore UOC Affari Generali, Ing. Vincenzo Spera, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

Per l'Impresa

Il legale rappresentante

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 19 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Il legale rappresentante della Ditta